

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA del 12/10/2004

Il Giudice del Lavoro

sciolta la riserva che precede;

Osserva

In ordine al problema della legittimazione, passiva del Ministero evocato in giudizio, non v'è dubbio che unico legittimo contraddittore è l'istituzione scolastica 4° Circolo G. Modugno, la quale va ormai ritenuta, alla luce delle recenti innovazioni normative, soggetto giuridico autonomo, capace di stare in giudizio in persona del suo dirigente scolastico (v. art. 14 DPR n. 275/1999, art. 2, 2° comma, D. lgs. n. 165/2001 e art. 21 L. n. 59/1997), tanto più che non è in contestazione la circostanza che sia intervenuto il provvedimento ricognitivo di cui all'art. 4 del DPR n. 233/1998.

Parte convenuta ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'articolazione ricorrente dell'associazione sindacale GILDA, sotto due profili:

- a) in quanto la GILDA non avrebbe sottoscritto il CCNL del 24.7.2003. Sul punto, tuttavia, è sufficiente osservare che, in ogni caso, detto contratto è stato pacificamente applicato *de facto* anche nei confronti della RSU iscritta alla GILDA, come emerge dalla sua convocazione e partecipazione sia alle varie riunioni tenutesi per la trattazione della contrattazione a livello decentrato (ex art. 6 del CCNL comparto Scuola 2002 - 2005), sia al protocollo d'intesa per le relazioni sindacali del 10.9.2001, dalla medesima addirittura sottoscritto (v. documentazione prodotta da parte ricorrente) e che, per quanto consta, risulta ancora in vigore; non va sottaciuto, inoltre:
 - **che, come si desume dal disposto dell'art. 40, 2° comma, del D. lgs. n. 165/2001 cit., non dev'esservi necessaria coincidenza tra soggetti firmatari del CCNL e soggetti partecipanti alla contrattazione collettiva decentrata;**
 - che, in sintonia con tale previsione legislativa, l'art. 7 del CCNL cit. prevede espressamente che le delegazioni trattanti delle organizzazioni sindacali sono costituite, a livello di istituzione scolastica, "dalla RSU" (puramente e semplicemente, a prescindere cioè dalla circostanza che il sindacato di appartenenza sia firmatario del contratto collettivo) "e dai rappresentanti territoriali delle

organizzazioni sindacali firmatarie";

- **che il presente giudizio, infine, ha ad oggetto, per la gran parte (v. *infra*), la lesione di specifiche prerogative sindacali proprio in relazione a questioni oggetto di contrattazione decentrata ed a violazioni del suddetto protocollo, stipulato, come detto, anche dalla RSU - GILDA;**

b) in quanto - sembra di capire dal (generico) richiamo ad un atto depositato dall'Avvocatura in altro giudizio - unico soggetto legittimato ad insorgere giudizialmente sarebbe, nel caso di specie, la RSU costituita presso l'Istituto scolastico. Anche questa eccezione appare, tuttavia, priva di fondamento giuridico.

Ed infatti, **i comportamenti odiernamente denunziati rivestono senz'altro carattere "plurioffensivo" nel senso che si prestano ad arrecare un pregiudizio, sia pure riflesso, all'associazione sindacale alla quale appartiene la RSU.** Basti osservare, all'uopo, che la compressione delle garanzie sindacali della RSU (di cui meglio si dirà in seguito) finisce per incidere, di fatto, sull'effettività e sull'efficienza dell'operato dell'articolazione sindacale istante.

Ciò premesso, ritiene questo giudice che l'eventuale concorrente legittimazione di quest'ultima (ad agire ex art. 70P epc o in via ordinaria) non rappresenta un elemento che, di per sé solo - in assenza cioè di un preciso supporto normativo al riguardo - implica il venir meno della *legitimatio ad causam* dell'odierno ricorrente.

Passando al merito, tralasciando una serie di episodi di scarsa rilevanza e comunque ormai "esauriti", si rileva, schematicamente:

a) gli episodi riportati ai punti 7 (secondo capoverso), 8 e 9 della narrativa del ricorso, non risultano provati, né sono stati articolati pertinenti mezzi di prova al riguardo; quelli di cui ai punti 12 e 13 sembrano dispiegare poca rilevanza concreta ai fini del giudizio di che trattasi, al pari di quelli da 21 a 23, atteso che la materia "formativa" non risulta espressamente ricompresa tra quelle oggetto di contrattazione preventiva (la quale, a ben vedere, attinge soltanto la materia dei "permessi per l'aggiornamento", in relazione alla quale non sono state dedotte specifiche problematiche);

^b è senza dubbio illegittimo il provvedimento del dirigente scolastico del 22.1.2003 laddove, **a seguito delle dimissioni di due dei tre componenti della RSU, ha ritenuto "decaduta" la medesima RSU, impedendone la partecipazione al Collegio dei Docenti del 28.6.2003 ed al Consiglio di Circolo del 30.6.2003** (v. docc. 10/12), che così discutevano sulle materie oggetto di ordine del giorno (tra cui i criteri di formazione delle

classi e di assegnazione dei docenti alle classi, per l'anno 2003 - 2004) in assenza di contraddittorio sindacale, il tutto in palese violazione sia dell'art. 1 dall'accordo d'interpretazione autentica del 13.1.200, sia della nota ARAN del 22.5.2001 che prevedono la continuità delle relazioni sindacali "con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica". È sintomatico al riguardo che, successivamente, il Dirigente d'Istituto sia tornato sui suoi passi e che l'Avvocatura, sul punto, nulla di specifico ha controdedotto; è altresì evidente che tale ingiusta presa di posizione ha comportato la violazione del citato art. 6 CCNL, avendo, di fatto, impedito alla RSU di partecipare alla contrattazione (da svolgersi *con cadenza annuale*) su materie senz'altro rientranti tra quelle indicate da tale disposizione contrattuale;¹

c) parimenti **abnorme, sotto il profilo giuridico, è quanto accaduto in relazione alla convocazione delle RSU dell'8.9.2003, per il giorno successivo (in violazione dell'art. 1 del contratto decentrato del 10.9.2001, che prevede un preavviso di almeno 3 giorni e la messa a disposizione della documentazione informativa almeno 48 prima, cosa che, nella specie, non risulta intervenuta), in relazione al punto "contrattazione d'istituto". Tale riunione, inoltre (doc. 21), veniva rinviata dapprima al giorno successivo e poi "a data da destinarsi" (doc. 22), il tutto senza alcun apparente motivo. A seguito dell'immediata (e comprensibile) reazione della RSU dell'11.9.2003 (doc. 23) veniva convocata, in pari data, una riunione per il 18.9.2003 (con un preavviso, questa volta, di una settimana), il che consentiva al Dirigente scolastico (v. doc. 25) di provvedere unilateralmente, (in quanto occorreva "assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico"), già dal 13.9.2003, in merito all'utilizzazione dei docenti ad i plessi ed alle classi (sottraendo così, di fatto, tale materia alla contrattazione decentrata).**

Segue una lunga serie di richieste di accesso a documenti amministrativi necessari a consentire alla RSU la prescritta informazione preventiva (e successiva) in relazione alle materie di cui all'art. 6 CCNL cit, richieste che risultano disattese con le motivazioni più varie (v. invito del 10.2.2004 a *reformulare adeguatamente la richiesta* o quello del 13.2.2004 ove si chiede il previo *rimborso delle spese per rilascio fotocopie*, in violazione della previsione di gratuità di cui all'art. 6 del menzionato contratto integrativo d'istituto o, ancora il parziale diniego del 28.2.2004 con riferimento alla "*documentazione già in possesso delle organizzazioni firmatarie del CCNL*" sebbene, come visto, i diritti sindacali in questione competevano

anche alla RSU-GILDA).

Si perviene così addirittura ad un giudizio al TAR (concluso con l'esibizione, in corso di causa, di tali documenti e, quindi, con la cessazione della materia del contendere) e ad **una diffida (v. doc. 35) della stessa Avvocatura, inoltrata al Dirigente nel marzo 2004, con la quale si evidenzia che "l'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso ai documenti richiesti... in relazione agli atti posti in essere dall'istituzione scolastica".**

Tale situazione, peraltro, a riprova della sua "attualità", sembra permanere ancora oggi, atteso che, anche in vista del corrente anno scolastico 2004/2005, le RSU sono state convocate (v. doc. 51 e 52) per il 6.7.2004 senza alcuna informazione preventiva, tanto è vero che, solo nel corso di tale riunione di avvio della trattativa sulla "contrattazione d'istituto", **il Dirigente Scolastico ha presentato la propria "proposta contrattuale" per l'anno in discorso (che, invece, a norma dell'art. 6 CCNL cit. va presentata "in ogni caso" entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative, proprio al fine di far sì che essa incorpori, in qualche misura, il risultato della discussione)** Allo stato, infatti, risultano inevase le istanze di "accesso" del 5 e del 6.7.2004 (doc. 53), in relazione alle quali, (solo) in sede di costituzione in giudizio, si è dedotto che trattasi di "istanze di carattere esclusivamente personale e senza un interesse legittimo a supporto". Tuttavia, proprio perché esse riguardano, pacificamente, documenti relativi alla vita ed alla normale attività della scuola (trattasi, per la gran parte, di recenti verbali del Collegio dei Docenti), non sembra che possa esser posta in dubbio la ricorrenza di un concreto interesse legittimo alla loro acquisizione, né tanto meno che possa pretendersi (pena un'assurda farraginosità del sistema) la formale allegazione di tale interesse in relazione a ciascun documento.

Neppure risulta, infine, che il Dirigente abbia consentito di attuare la prescritta contrattazione integrativa circa i criteri *per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto* (art 6 lett. h CCNL-cit), doglianza in ordine alla quale, in modo sintomatico, non sono state sollevate, in sede di costituzione, specifiche censure. E' opportuno evidenziare, tuttavia, che tale materia non rientra tra quelle (da ritenersi tassative, per come è formulata la previsione contrattuale) "di informazione preventiva", sicché, sotto tale ultimo aspetto, non appaiono condivisibili le censure di parte ricorrente.

Trattasi, a parere di questo giudice, di una serie di comportamenti altamente indizianti che convergono tutti a supportare, in modo sufficiente, almeno in questa sede a cognizione sommaria, le prospettazioni di parte

ricorrente, e portano a concludere che la ditta resistente ha, nella specie, posto in essere una serie di comportamenti chiaramente antisindacali, cui devono pertanto seguire le statuizioni di cui al dispositivo.

Da ultimo, si osserva l'inammissibilità dei capi sub D ed E) delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso, posto che l'invocato art. 28 L. 300/1970 prevede, come sanzione accessoria, la (sola) pubblicazione della sentenza penale di condanna eventualmente pronunciata, ex art. 650 cpp, a seguito dell'inottemperanza del datore di lavoro al presente decreto.

Analogo discorso va fatto anche in relazione al capo G, difettando, peraltro, almeno allo stato, concreti elementi di prova per apprezzare la sussistenza di un effettivo danno erariale.

Le spese, relativamente alla procedura ex art. 28, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, fermo restando che ragioni di equità consigliano una compensazione integrale quanto al rapporto processuale instaurato con il Ministero convenuto.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, disattesa ogni altra istanza, visto l'art. 28 L. 300/1970, ordina al Dirigente Scolastico pro tempore della Direzione Didattica statale 4° circolo "G. Modugno" corrente in Bitonto (BA):

- di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6 del CCNL comparto Scuola 2002 - 2005 ed all'art. 1 del protocollo d'intesa per le relazioni sindacali del 10.9.2001, consentendo, in particolare, all'associazione ricorrente e, per essa, alla RSU, di accedere alla prescritta informativa preventiva e successiva, anche tramite l'acquisizione senza oneri di atti e documenti scolastici, nonché alla contrattazione decentrata sulle materie tutte ivi previste;
- **condanna l'Istituto predetto al rimborso delle spese del giudizio che liquida in 850 Euro, di cui 550 Euro per onorario e 20 Euro per esborsi, oltre I.V.A. e contributo C.P.A.** compensando invece le spese quanto al rapporto processuale, instaurato con il Ministero convenuto.

Bari, 4.10.2004

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Pietro Mastrorilli